

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 556)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1972

Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 maggio 1962, n. 417, ha stabilito che per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale posizione si procede alla riliquidazione della pensione computando gli aumenti periodici di stipendio relativi al periodo stesso. Per gli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per età o per ferite, lesioni o infermità e collocati direttamente nella riserva o nel congedo assoluto è stata prevista la riliquidazione della pensione, con i suddetti au-

menti di stipendio, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello stabilito dalla legge di Stato come durata massima dell'ausiliaria.

Una particolare situazione si è verificata per gli ufficiali cessati dal servizio permanente per mutilazioni o invalidità derivanti dalla guerra 1940-45 prima del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. Tale decreto, nel concedere a detti ufficiali uno speciale trattamento economico, ha disposto all'articolo 4 che il periodo di tempo intercorso tra la data di cessazione dal servizio e quella di

entrata in vigore del decreto stesso (4 gennaio 1949) si considera come servizio permanente effettivo, esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

Poichè, agli effetti del beneficio previsto dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è stata considerata la data di effettivo collocamento in congedo, gli interessati, a causa della disposizione di cui al suddetto articolo 4, che pur voleva essere misura di favore, hanno conseguito, in sede di applicazione della ripetuta legge n. 417, un beneficio inferiore a quello concesso a tutti gli altri ufficiali.

A sanare l'indicata situazione è inteso l'unito disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge, presentato al Parlamento nell'ottobre 1971 ed approvato senza modifiche dal Senato, è successivamente decaduto per la fine della precedente legislatura.

Viene riproposto nell'identico testo, salvo aggiornamento della formula di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte negli anni finanziari 1972 e 1973 mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.